SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 302**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 dicembre 1989, n. 408.

Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente, di lire 125 miliardi e di lire 300 miliardi.

2. L'apporto ai fondi di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno previsti dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici anche già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Per consentire agli enti delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM, EAMO) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi 1988-1991 degli enti, è autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di 100 miliardi di lire.

2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli enti.

Art. 3.

1. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI e ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

2. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge è posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

Art. 4.

1. All'onere di lire 425 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi».

2. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Art. 12. — Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente art. 3.

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gràvanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo art. 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui ai precedenti commi devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonché all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'art. 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno».

— L'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 107 *(Riserva di investimenti pubblici)*. — Fino al 31 dicembre 1980, è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma del presente articolo.

Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma l'erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.

Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.a. effettua: *a)* i nuovi interventi previsti dall'art. 5, comma primo, nn. 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; *b)* gli interventi nella misura riservata ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.a. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 è riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera *a)* del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.

Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.

La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.

La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1, è fissata nella misura del 70 per cento.

Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 675/1977 è il seguente:

«Art. 13. — È costituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dal Presidente delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del «Fondo» di cui all'art. 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.

Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.

Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale di nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

A richiesta della Commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del «Fondo» di cui all'art. 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente art. 2».

— Per il testo dell'art. 12 della predetta legge n. 675/1977 si veda nelle note all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3409):

Presentato dal Ministro delle partecipazioni statali (FRACANZANI) il 29 novembre 1989.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 14 dicembre 1989, con parere della commissione X.

Esaminato dalla V commissione il 20 dicembre 1989 e approvato il 21 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1495):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 23 gennaio 1989, con parere della commissione 10ª.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il 16 febbraio 1989 e il 12 dicembre 1989.

Assegnato nuovamente alla 5ª commissione, in sede referente, il 12 dicembre 1989.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 13 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1495/*A* - relatore sen. FERRARI AGGRADI).

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1989.

89G0485

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 1989.

Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede legale in Milano, per il rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, numeri 586, 588, 592, 593, 594; 3 dicembre 1987, n. 598; 9 dicembre 1987, n. 587, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 84/528, 84/529, 86/312, 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409, 84/532, 86/295, 86/296, 84/538;

Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato I alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede legale in Milano, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto italiano del marchio di qualità esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato.

L'Istituto, nei casi previsti e con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

L'Istituto italiano del marchio di qualità comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutti i provvedimenti adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

89A5923

DECRETO 11 dicembre 1989.

Autorizzazione all'Istedil - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., con sede in Roma ed uffici e laboratori in Guidonia Montecelio, per il rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, numeri 586, 588, 592, 593, 594; 3 dicembre 1987, n. 598; 9 dicembre 1987, n. 587, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 84/528, 84/529, 86/312, 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409, 84/532, 86/295, 86/296, 84/538;

Viste le domande presentate in data 22 giugno 1988 e 8 marzo 1989 con le quali l'Istedil - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a. - Guidonia Montecelio (Roma), ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata alle domande;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato I alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

L'Istedil - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., con sede legale in Roma ed uffici e laboratori in Guidonia Montecelio (Roma), è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a. esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato.

L'Istituto, nei casi previsti e con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a. comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutti i provvedimenti adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

89A5924

DECRETO 11 dicembre 1989.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, per il rilascio di certificazione CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco «A» allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 586, 588, 592, 593, 594; 3 dicembre 1987, n. 598; 9 dicembre 1987, n. 587, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 84/528, 84/529, 86/312, 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409, 84/532, 86/295, 86/296, 84/538;

Vista le domande presentate in data 12 settembre, 22 dicembre 1988 e 16 giugno 1989, con le quali l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata alle domande;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato I alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato.

L'Istituto, nei casi previsti e con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutti i provvedimenti adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

89A5925

DECRETO 22 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società Velafin S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1989 con il quale le società «Fidingroup S.p.a.», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a norma dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la nomina del commissario liquidatore nella persona del prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 21 gennaio 1939, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27;

Considerato che la S.r.l. Velafin, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, risulta controllante della società Fidingroup S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in quanto proprietaria dell'80% del capitale azionario della predetta società Fidingroup il liquidazione coatta amministrativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza n. 590/89 del tribunale civile e penale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Velafin, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, da cui consegue l'assoggettabilità della stessa società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto per quanto sopra che ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *a*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la S.r.l. Velafin, con sede in Milano, viale Jenner n. 38;

Decreta:

1. La S.r.l. Velafin, con sede in Milano, viale Jenner n. 38, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione è preposto quale commissario liquidatore il prof. Pietro Angelo Cerri, con studio professionale in Torino, via San Tommaso n. 27.

3. Alla suddetta procedura liquidatoria è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Cucinella dott. Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

Raggetti prof. Gianmario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale presso l'Università di Ancona;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Roma.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5938

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 ottobre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica, per atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo Picano.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 18, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989, con il quale gli on.li dott. Angelo Picano e dott. Marte Ferrari sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica, con decorrenza giuridica 26 luglio 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1989 con il quale sono state delegate all'on.le sen. Angelo Picano e all'on le Marte Ferrari la firma di atti e funzioni puntualmente indicati nel decreto stesso;

Considerata l'esigenza di delegare all'onorevole Sottosegretario di Stato dott. Angelo Picano altre attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. sen. dott. Angelo Picano, in aggiunta alle attribuzioni indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 1989 citato nelle premesse, è delegato a firmare i seguenti atti relativi al Servizio centrale degli affari generali e del personale:

atti relativi all'erogazione delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti concernenti le sospensioni cautelari, salve le competenze dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

provvedimenti di erogazione dei contributi erariali, previsti dalla legge, agli enti vigilati;

stipula contratti di affitto salve le competenze dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

autorizzazioni concernenti incarichi di missioni all'estero;

provvedimenti relativi alla nomina ed alle promozioni, ad esclusione di quelli relativi alle qualifiche dirigenziali;

autorizzazioni all'emissione di ordini di accreditamento sui capitoli di spesa.

Non sono compresi nella delega di cui sopra tutti gli atti, anche se inclusi, che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 194

89A5922

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 novembre 1989.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1989, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Vista la nota n. 351521 del 21 settembre 1989, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del consiglio di amministrazione del rendiconto 1988, provvederà al versamento delle somme dovute a saldo per l'anno 1988 nella misura di L. 14.477.098.254.

Considerato che la predetta somma di L. 14.477.098.254 costituisce maggiore entrata della gestione sopracitata per il corrente esercizio finanziario e che pertanto, deve essere acquisita alla gestione medesima;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio finanziario 1989;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminata l'unita variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1989;

Decreta:

Articolo unico

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1989:

Parte I - ENTRATE

In aumento.

Cap. 5201. — Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . . . . L. 14.477.098.254

Totale entrate . . . L. 14.477.098.254

Parte II - SPESE

In aumento.

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . . . L. 14.477.098.254

Totale a pareggio . . . L. 14.477.098.254

Roma, addì 28 novembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5926

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 5 dicembre 1989.

Rideterminazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, che fissa, fra l'altro, le procedure di approvazione dei piani annuali redatti in attuazione del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del corpo stesso secondo le attribuzioni conferitigli dall'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto il comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1986, n. 46, che aggiunge il comma 3-*bis* al comma 3 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, con il quale si attribuisce l'approvazione dei piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali al Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno ponendo la relativa spesa a carico del «Fondo per la protezione civile» ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il piano annuale 1988 del programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali;

Visto il parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, richiamato all'art. 2, comma 3, della legge 13 maggio 1985, n. 197, espresso nella riunione del 20 ottobre 1988;

Visto il decreto 12 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il piano annuale relativo al programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali;

Visto il parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, richiamato all'art. 2, comma 3, della legge 13 maggio 1985, n. 197, espresso nella riunione del 4 aprile 1989;

Ritenuto, in conformità al predetto parere, che non siano ancora sufficientemente verificati i presupposti tecnici per dare corso all'acquisto del prototipo di nuovo automezzo anfibio previsto al punto 7 del piano;

Decreta:

Art. 1.

Il piano annuale relativo al programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali è così rideterminato:

N.	Tipo	Quantità	Importi
1	Autoveicoli attrezzati ad autofurgoni operativi	33	6.080.000.000
2	Autocarri 4 × 4. . . .	38	2.985.000.000
3	Autogru da 30 t. . . .	5	1.802.000.000
4	Autofurgoni cucina . .	6	1.406.325.000
5	Autobotti scarr. con 3 cist. ciasc.	7	2.478.175.000
6	Tende riunione.	3	248.500.000
	Totale . . .		15.000.000.000

Art. 2.

Gli importi indicati nel piano costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuna voce, mentre le quantità avranno definitiva determinazione in relazione ai costi accertati; eventuali economie su talune voci del piano possono essere utilizzate per fronteggiare eventuali aumenti di altre voci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'interno
GAVA

89A5939

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 dicembre 1989.

Distintivo di riconoscimento per il personale dell'Arma dei carabinieri autorizzato a svolgere il servizio di istituto in abito civile.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti del Ministro della difesa del 10 luglio 1980 e 28 giugno 1988;

Visto l'art. 221 del codice di procedura penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di consentire l'immediata identificazione del personale dell'Arma dei carabinieri che svolge servizio in abito civile;

Decreta:

Art. 1.

I militari dell'Arma dei carabinieri, autorizzati a svolgere particolari servizi di istituto in abito civile sono muniti di distintivo di riconoscimento, da applicare sul taschino sinistro della giacca in modo visibile, allorché si renda necessaria la loro immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui operano.

Le caratteristiche dei distintivi, di colore diverso per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e numerati progressivamente, sono indicati negli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

I militari dell'Arma dei carabinieri, anche se muniti di distintivo, devono esibire — su specifica richiesta — la tessera di riconoscimento, per comprovare la propria identità e la propria qualifica professionale.

Art. 3.

I distintivi costituiscono dotazione di reparto e vengono assegnati, a cura dei rispettivi comandanti, ai militari impiegati nei particolari servizi d'istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

Il Ministro: MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

Distintivo di riconoscimento per il personale dell'Arma dei carabinieri, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che svolge servizio in abito civile.

(Con sfondo colore oro)

ALLEGATO *B*

Distintivo di riconoscimento per il personale dell'Arma dei carabinieri, con qualifica di agente di polizia giudiziaria, che svolge servizio di istituto in abito civile.

(Con sfondo di colore argento)

89A5937

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1989.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1990 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità di attuazione dei predetti programmi, e dei controlli globali in base a sorteggio, anche in ordine all'acquisizione di elementi da utilizzare per la definizione di coefficienti presuntivi e di congruità, nonché per l'analisi di dati e comportamenti fiscali di specifici settori economici;

Viste le proposte del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari in data 7 dicembre 1989;

Decreta:

Capo I

CAPACITÀ OPERATIVA

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacità operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II e III.

2. La Guardia di finanza si atterrà, nella propria attività di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.

Art. 2.

1. Il numero dei controlli da effettuare, corrispondente ai periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni o avrebbero dovuto riferirsi quelle omesse, sarà commisurato alla consistenza del personale disponibile alla data più recente, tenendo conto della capacità operativa media per addetto in termini di determinazioni conclusive sulle istruttorie, anche negative, la quale potrà essere differenziata in rapporto ai tipi di soggetti di imposta, compresi i sostituti, ai mezzi istruttori da impiegare, all'acquisizione di elementi per la definizione di coefficienti presuntivi e di congruità, alle qualifiche del personale, all'entità delle incombenze diverse dalle attività programmate e ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonché alle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio entro predeterminati limiti percentuali di adeguamento.

2. Nelle circolari di attuazione del presente decreto, le Direzioni generali stabiliranno la quota da destinare, nell'ambito della complessiva capacità operativa di ciascun ufficio o compartimento, alla effettuazione dei controlli mediante verifica generale, con apposita programmazione per ufficio o ispettorato. I verbali relativi, anche se utilizzati in corso d'anno, verranno computati ai fini della priorità stabilita dall'art. 6, comma 1.

3. Potranno altresì essere predeterminati, anche in rapporto a quanto stabilito dall'art. 5, le percentuali ed i criteri d'impiego della capacità operativa in accessi ed ispezioni diversi dalle suddette verifiche.

4. Potranno pure essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui agli articoli 22 e 23, altre attività od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o conseguenziali, compresa la trattazione degli affari contenziosi.

5. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali, salvo quanto previsto, esclusivamente per situazioni di manifesta eccezionalità, dall'art. 23, comma 4.

6. In corso d'anno, la capacità operativa dei singoli uffici potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale ed a variazioni numeriche del personale disponibile.

7. La Guardia di finanza procederà alle verifiche generali di cui all'art. 9 e all'art. 10, comma 2, nonché ai controlli globali a sorteggio di cui al capo IV. La relativa quota della capacità operativa del Corpo viene determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Comando generale.

Art. 3.

1. Sulla base dei criteri specifici di determinazione della capacità operativa stabiliti dalla Direzione generale delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i rispettivi ispettorati compartimentali comunicheranno alle suddette direzioni le proprie proposte circa il numero dei controlli e delle verifiche da programmare ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, per la definitiva determinazione da parte delle stesse direzioni generali.

Art. 4.

1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3, ciascun ufficio formerà apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre a controllo nell'anno, previa determinazione dei criteri per la scelta dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché delle modalità che verranno stabilite con le circolari di attuazione.

2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre, salva l'osservanza dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, per i verbali pervenuti dopo tale data.

4. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attività di verifica nell'ambito del compartimento.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le direzioni generali di cui agli articoli precedenti promuoveranno intese con la Direzione generale degli affari generali e del personale, per definire i criteri più idonei ad incrementare l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, con particolare riguardo all'impiego di mezzi di trasporto propri da parte degli incaricati ed anche in ordine alla priorità nell'impiego dei mezzi finanziari occorrenti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Sulla base di tali intese, verranno prontamente emanate le conseguenti direttive agli organi periferici interessati, adottando ogni idonea misura per la più sollecita corresponsione delle indennità spettanti ai suddetti incaricati.

Capo II

CRITERI SELETTIVI GENERALI

Art. 6.

1. Una quota non superiore al 40% della complessiva capacità operativa di ciascun ufficio sarà impiegata nell'utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica relativa alla gestione di ciascun soggetto per almeno un'intera annualità e per un settore impositivo. I verbali elevati a seguito di accessi o di ispezioni, non aventi il contenuto suddetto, saranno utilizzati dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto nella predetta quota e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette nell'ambito della quota di cui alla lettera *b)* del successivo comma.

2. La residua quota destinata ai controlli sostanziali sarà ripartita tra le posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli da 11 a 14, nella misura del 40 per cento;

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongano di dati e notizie, tenendo prioritariamente conto dei verbali di cui all'ultimo periodo del primo comma, o dei soggetti nei confronti dei quali ritengano di procedere sulla base di elementi di valutazione autonomamente acquisiti, nella misura del 60 per cento.

3. Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno il 30 per cento della capacità operativa degli uffici delle imposte dirette e degli uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto, destinata ai controlli di cui al comma 2, sarà distribuito in distinte quote fra le posizioni fiscali di società di capitali ed enti commerciali e, rispettivamente, di soggetti IRPEF titolari di imprese a contabilità ordinaria; un'analoga quota del 30 per cento sarà riservata al controllo di soggetti con prevalente attività di lavoro autonomo.

4. Nell'ambito di ciascun compartimento, subordinatamente a quanto stabilito al comma precedente, una quota compresa fra il 40 ed il 60 per cento della capacità operativa degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, destinata ai controlli di cui al comma 2, sarà riservata al controllo dei soggetti con dichiarazioni a credito o a rimborso, con particolare riferimento alle segnalazioni di anomalie originate dal controllo formale della dichiarazione annuale e di quelle di cui all'art. 12.

5. I competenti ispettorati compartimentali determineranno le quote di spettanza dei diversi uffici ai sensi dei due commi precedenti, adeguandole di norma alla distribuzione territoriale dei soggetti interessati.

6. Le proporzioni di cui ai commi 2 e seguenti saranno osservate anche nell'apposita programmazione dei controlli mediante verifica, salvo quanto disposto al capo III. Una quota fino al 5 per cento dell'attività di verifica, anche della Guardia di finanza, sarà destinata a soggetti selezionati secondo criteri di campionatura, appartenenti ai seguenti settori di attività economica:

a) assicurazioni;

b) locazioni finanziarie;

c) laboratori di analisi cliniche.

7. Le proporzioni stabilite dai commi precedenti potranno essere modificate per fondati motivi. La valutazione di proficuità di cui all'art. 7 è ammessa tra tali motivi solamente per controlli eventualmente eccedenti la

capacità operativa predeterminata e le singole quote di essa. Dovranno, peraltro, effettuarsi i controlli di cui alla lettera *a)* del comma 2 anche oltre la proporzione ivi stabilita, qualora gli elementi di cui alla lettera *b)*, concretamente in possesso degli uffici, facciano prevedere, in base alla suddetta valutazione, risultati meno proficui per l'accertamento.

8. Al termine del primo semestre, la Direzione generale delle imposte dirette e la Direzione generale delle tasse accerteranno le giacenze dei verbali di verifica presso ciascun ufficio. In relazione al numero delle annualità da esaminare, potranno proporre al Ministro eventuali modifiche, anche per singoli uffici, alle proporzioni stabilite nei commi precedenti.

9. Gli ispettorati compartimentali potranno formulare alle rispettive direzioni generali proposte per l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di informazioni e dati occorrenti agli uffici per l'attuazione dei programmi ai sensi dei commi precedenti.

Art. 7.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 7, e quanto ulteriormente previsto all'art. 16, la selezione dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o d'imposta, rapportato alla capacità operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti, con particolare riguardo alle segnalazioni di reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento, e dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti.

Art. 8.

1. I controlli dovranno riguardare i periodi di imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema, ovvero risultino di agevole reperimento:

a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi d'imposta interessati dalla verifica stessa, salva la priorità da assicurare a quelle annualità per le quali debba evitarsi la scadenza del termine di fidejussione per rimborsi di notevole entità;

b) per i controlli senza verifica, da liste di segnalazione di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;

c) per gli altri controlli senza verifica, i due periodi controllabili più recenti, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere più proficua l'effettuazione su periodi diversi.

2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *b)*, potranno concernere anche annualità diverse da quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1.

3. Salvo il caso di cui all'art. 16, comma 3, le verifiche degli uffici e degli ispettorati compartimentali, anche se relative a posizioni segnalate da liste, dovranno riguardare le due più recenti annualità per le quali siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate la regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale.

4. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi di imposta più recenti e quello in corso, salvi i casi di cui al comma 1, lettera *c)* ed al comma 3 dell'art. 16.

5. L'effettuazione dei controlli e delle verifiche su periodi diversi, anche ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza, se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 7 ovvero non esiste l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

Art. 9.

Salvo quanto previsto al comma 6, seconda parte, dell'art. 6, nell'ambito della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, e fino al limite massimo del 50 per cento di quella riservata alle segnalazioni da liste selettive, la Guardia di finanza potrà essere impegnata nell'esecuzione di verifiche:

a) nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dalle competenti direzioni generali;

b) nei confronti di soggetti non compresi nella precedente lettera *a)* sulla base di segnalazioni provenienti dagli ispettorati compartimentali, conformemente alle direttive loro impartite dalle rispettive direzioni generali di intesa con il Comando generale.

Capo III

LISTE AUTOMATIZZATE O A FORMAZIONE LOCALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1990, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della rispettiva capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttività dell'azione di accertamento.

2. I predetti centri informativi invieranno al Comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre, secondo l'incarico, a verifica generale o parziale, formate sulla base dei criteri indicati nel comma 1.

3. Salvo che per i criteri richiamati dai commi 2 e 3 dell'art. 16, le segnalazioni nominative potranno prioritariamente riferirsi a soggetti individuati da più criteri selettivi fra quelli previsti dagli artt. 11 e 12, con distinto raggruppamento di quelli indiziari e di quelli di riscontro, tenendo conto della rilevanza complessiva delle anomalie emerse, e le liste destinate a ciascun ufficio saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*.

Art. 11.

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base dei seguenti criteri:

a) soggetti che, per il periodo di imposta 1986 non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

b) persone fisiche iscritte nel periodo 1980-85 presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso fino al 30 giugno 1986 di licenza di commercio o di pubblico esercizio e di partita IVA che, pur risultando aventi causa in atti riguardanti la piena proprietà, l'usufrutto o la locazione di aziende o costruzioni commerciali registrati nel periodo 1978-85, non hanno dichiarato, per il 1986, redditi di impresa o di partecipazione;

c) soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte per il periodo di imposta 1986 compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti di imposta;

d) persone fisiche che, nel corso dell'anno 1985, hanno acquisito, con atti di compravendita, donazione, successione o assegnazione, beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati per l'anno successivo, ovvero hanno ceduto nel 1987 beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

e) persone fisiche che, da contratti registrati nell'anno 1985, risultano locatrici di fabbricati e per il 1986 non hanno dichiarato redditi di fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore ai redditi lordi risultanti dagli atti del registro;

f) persone fisiche per le quali i redditi complessivi lordi dichiarati per il periodo di imposta 1986 risultano incongruenti, tenuto anche conto della loro composizione, rispetto a quelli ad esse attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, valutati ai sensi dei decreti ministeriali 17 novembre 1986 e 20 ottobre 1989;

g) soggetti esercenti attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1986, non risultano aver presentato per il biennio 1985-86 la dichiarazione quali sostituti di imposta;

h) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989, accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito;

i) persone fisiche e associazioni tra artisti e professionisti, depositari di scritture contabili, che risultano aver dichiarato per l'anno 1987 un volume d'affari insufficiente rispetto al numero e/o la rilevanza dei soggetti depositanti;

l) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi fra 1 e 100 miliardi di lire che, avendo indicato nella dichiarazione per il periodo di imposta 1986 un ammontare di ricavi inferiore a quello medio del gruppo omogeneo di appartenenza sufficientemente rappresentato, hanno presentato con riferimento ai rispettivi valori medi scostamenti di segno opposto nei rapporti tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche, tenuto conto anche delle locazioni finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi;

m) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni per il periodo 1984-86 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato;

n) soggetti che non hanno dichiarato per i periodi di imposta 1985 e/o 1986, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740;

o) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per il periodo di imposta 1986, hanno usufruito delle deduzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, con riferimento ai soci che hanno richiesto deduzioni a tale titolo relativamente ad altri redditi o che hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo di notevole entità o di lavoro dipendente diverso dalle pensioni;

p) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e/o collaboratori di imprese familiari, di cui allo stesso art. 5, che, per l'anno 1986, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed ai quali risultano imputate quote di reddito nelle dichiarazioni delle società e/o dei titolari delle imprese familiari, nonché persone fisiche che, per lo stesso periodo di imposta, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi pur risultando aver percepito utili da società di capitali;

q) soggetti a contabilità ordinaria che, sulla base dei dati esposti nel prospetto del bilancio per il periodo di imposta 1986 e in relazione allo specifico settore economico di appartenenza, evidenziano un ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti superiore al limite massimo di deducibilità consentito in relazione alla consistenza dei crediti verso la clientela e del fondo svalutazione crediti;

r) soggetti con volume di affari non superiore a 360 milioni per l'anno 1986, che hanno dichiarato un volume di affari che si colloca nell'intorno di quello medio dichiarato dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito principalmente con riferimento al tipo di attività ed agli altri elementi elencati nel comma 29 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

s) soggetti i quali abbiano dichiarato per l'anno 1986 redditi imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti effettuati per almeno uno degli anni di imposta 1983 e 1984 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1985, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

t) soggetti a contabilità ordinaria che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1986 redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a 360 milioni di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo;

u) soggetti a contabilità ordinaria che hanno dichiarato redditi di impresa per i quali nel periodo di imposta 1986 la somma dei costi del personale e del costo del venduto risulta elevata rispetto ai ricavi dichiarati;

v) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1985, 1986 e 1987 almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nonché di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo di imposta 1986;

c) volume di affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e/o di lavoro autonomo dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

d) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *d)* del comma 1 risultanti locatori negli anni 1985 e/o 1986;

e) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *f)* del comma 1 risultanti locatari negli anni 1985 e/o 1986;

f) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e/o collaboratori di imprese familiari di cui allo stesso articolo, che per l'anno 1986 non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano e dei titolari delle imprese familiari, nonché persone fisiche che non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, per lo stesso periodo di imposta, utili che risultano loro corrisposti da società di capitale;

g) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

h) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

i) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

l) soggetti che hanno omesso nella dichiarazione per il 1986 l'indicazione degli elementi richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

m) soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo elevato registrati negli anni dal 1982 al 1987 con il codice di negozio 7003;

n) soggetti che nel triennio 1986-89 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo sia per maggiori imposte o imponibili, che per pene pecuniarie constatate.

Art. 12.

1. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti segnalati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a 780 milioni di lire nel 1987, dando priorità a quelli per i quali nel 1986 risulta un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti, al netto dei beni strumentali e aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che maggiormente si discosta per difetto dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività.

Sono considerate relativamente più rilevanti le attività con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o dell'entità del volume di affari;

b) soggetti in regime di contabilità ordinaria con volume di affari inferiore a 780 milioni di lire nel 1987 esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione, attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato, in base alle dichiarazioni relative all'anno 1986, un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta per difetto dal valore mediano del rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche;

c) società di capitali, escluse quelle esercenti attività di servizi, per le quali, relativamente all'anno 1987, risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiori a 15, che si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

d) soggetti esercenti attività di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali, relativamente all'anno 1987, il rapporto fra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

e) artisti e professionisti, eccettuati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, per i quali, relativamente all'anno 1987, il rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS aumentati di 1 si discosta per difetto dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento a tipo di attività, anno di apertura della partita IVA e classe di età, dando priorità ai soggetti per i quali il rapporto tra volume di affari e numero medio annuo dei dipendenti aumentato di una unità è inferiore al reddito medio lordo da lavoro dipendente per l'anno 1987;

f) soggetti che, per il triennio 1985 - 1986 - 1987 o, se hanno richiesto rimborsi accelerati per il 1988, per il triennio 1986 - 1987 - 1988, hanno sempre esposto un volume di acquisti, al netto dei beni strumentali, maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti d'imposta.

Sono esclusi i soggetti dichiarati falliti per l'esercizio di attività diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

g) soggetti che, per il triennio 1985 - 1986 - 1987, hanno esposto una rilevante situazione creditoria netta complessiva, dando la priorità ai soggetti per i quali si verificano minori scostamenti tra l'aliquota media delle vendite e quella degli acquisti.

Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

h) soggetti esercenti attività comprese nei codici: 1000, 1100, 2360, 3210, 3320, 4023, 4041, 4047, 4048, 4049, 4051, 4053, 4054, 4059, 4220, 4228, 4232, 4253, 4255, 4410, per i quali, per l'anno 1987, dagli elenchi dei clienti e fornitori risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

i) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989, accertamenti operati dagli uffici delle imposte dirette per redditi d'impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'IVA;

l) soggetti che hanno presentato nel 1987 il mod. 99-*bis*, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile;

m) soggetti in regime di contabilità semplificata nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, negli anni 1987, 1988 e 1989, almeno tre verbali per violazioni agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

n) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1987 che, per lo stesso anno, hanno presentato dichiarazioni a rimborso al netto dei crediti riportati. Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti maturati nello stesso anno risultano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

o) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1987 che, per lo stesso anno, hanno esposto volumi d'affari inferiori a quelli mediamente dichiarati per gli anni 1985 e 1986;

p) soggetti che hanno dichiarato per l'anno 1987 un volume d'affari inferiore a quello risultante da rettifiche o accertamenti eseguiti per almeno uno degli anni d'imposta 1984 e 1985 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1986, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

q) costruttori e imprese di costruzione compresi nei codici di attività 3500, 3503, 3505, 3510 e 6900 che nel triennio 1985, 1986 e 1987 hanno esposto un rapporto tra il volume di affari e l'entità degli acquisti meno elevato rispetto a quello medio dei soggetti appartenenti agli stessi codici di attività operanti nella medesima provincia;

r) soggetti con volume di affari non superiore a 360 milioni per l'anno 1986, che hanno dichiarato un volume di affari che si colloca all'intorno di quello medio dichiarato dal gruppo omogeneo di appartenenza definito principalmente con riferimento al tipo di attività ed agli

altri elementi elencati nel comma 29 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985 n. 17.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi accelerati o infrannuali liquidati dopo il 1° gennaio 1989;

b) violazioni constatate negli anni 1987 e/o 1988 in materia di bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA e di fatturazione;

c) segnalazioni della Guardia di finanza e di altri uffici IVA, di cui ai modelli 103 e 104, trasmessi al centro informativo;

d) omessa compilazione della sezione I del quadro A della dichiarazione modello 11-*bis* presentata nel 1988 per il 1987;

e) rappresentanza, per le società, da parte di persona fisica che, per l'ultimo anno per il quale siano disponibili le dichiarazioni dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da lavoro dipendente o da pensione;

f) soggetti che nel triennio 1986-89 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo sia per maggiori imposte o imponibili, che per pene pecuniarie constatate.

Art. 13.

1. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici provinciali I.V.A. ed alla Guardia di finanza saranno altresì trasmessi elenchi di soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382.

Art. 14.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti che nel 1986 hanno ottenuto rimborsi di imposte deducibili, omettendone successivamente la dichiarazione.

Art. 15.

1. Gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto formeranno liste locali di soggetti operanti nel settore definito dal codice di attività 3100 per i controlli mirati a verificare il corretto assoggettamento ad IVA degli altri beni ceduti congiuntamente a pubblicazioni periodiche — in relazione alle aliquote IVA dei beni acquistati ed a quelle applicate sui beni ceduti — con priorità nei confronti degli operatori che espongono maggiori posizioni creditorie.

Art. 16.

1. Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11 e 12, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attività, ai seguenti criteri:

a) sarà tenuto conto della rilevanza complessiva delle anomalie segnalate per ciascun soggetto;

b) per le posizioni segnalate sulla base di elementi di riscontro, di cui ai criteri indicati alle lettere *a), c), d), e), f), n), o), p),* del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere *h)* ed *n)* del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti;

c) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche della Guardia di finanza sui soggetti di cui ai criteri *h)* ed *n)* dell'art. 12 interesseranno anche il periodo considerato dai criteri medesimi.

2. Gli uffici riserveranno il 20% della capacità operativa di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 6 all'utilizzo degli elementi segnalati in base ai criteri *f)* del comma 1 dell'art. 11 ed *f)* del comma 1 dell'art. 12.

3. Alle segnalazioni di cui al criterio *r)* del comma 1 dell'art. 11 e del comma 1 dell'art. 12 saranno destinate, per le finalità di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, citato in premessa, una quota pari al 30 per cento dell'attività di verifica programmata ai sensi del comma 2 dell'art. 2, ed una quota pari al 10 per cento dell'attività di verifica della Guardia di finanza di cui al comma 7 dell'art. 2.

Art. 17.

1. Oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, per i soggetti indicati alla lettera *f)* dello stesso comma, il centro informativo delle imposte dirette trasmetterà agli uffici appositi avvisi automatizzati, riguardanti i periodi d'imposta 1984-86, per l'accertamento da disporre — previo opportuno riscontro — entro il più generale ambito di applicazione dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 18.

1. I controlli, anche mediante verifica, eseguiti dagli uffici sui soggetti compresi nelle liste trasmesse dai centri informativi e nelle liste a formazione locale, saranno imputati alla quota di capacità operativa di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 6, se relativi a liste formate sia in base al presente decreto sia in base ai decreti riguardanti i due precedenti anni di programma. I controlli effettuati sulle liste ancora anteriori saranno imputati alla quota di cui alla lettera *b)* dello stesso comma.

2. La Guardia di finanza proseguirà l'attività di verifica sulla base delle liste e delle altre segnalazioni ricevute ai sensi dei decreti relativi al precedente anno di programma.

Capo IV

CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 19.

1. I controlli globali a sorteggio di cui al comma 7 dell'art. 2 saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1987 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli

anni 1987, 1988 e 1989, almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1989 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti I.V.A. che hanno dichiarato per l'anno 1987 un volume di affari superiore a 200 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi ad operazioni non imponibili nel mod. 99-*bis*;

c) soggetti I.V.A. in regime di contabilità semplificata che per il triennio 1985, 1986 e 1987 hanno dichiarato volumi di affari compresi tra 650 e 780 milioni di lire, con variazioni annue inferiori a quelle dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale;

d) soggetti che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 1986 redditi di impresa o di lavoro autonomo derivanti da attività esercitata nei sottoindicati settori, compresi nelle fasce specificate:

1) fra 50 e 150 milioni di lire: materiali da costruzione (cod. 4031); macchine per l'edilizia (codice 4037); apparecchi ottici e fotografici (cod. 4058); distributori di carburanti e lubrificanti (cod. 4242); apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (cod. 4251);

2) fra 30 e 150 milioni di lire: alberghi (cod. 4600); pensioni (cod. 4605); servizi sanitari privati (cod. 6410); spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod. 6610);

3) fra 20 e 150 milioni di lire: avvocati, procuratori e patrocinatori legali (cod. 8400); notai (cod. 8410); atleti, allenatori e assimilati (cod. 9000); agenti di borsa e assimilati (cod. 9100); altre attività professionali (codice 9400).

Art. 20.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria a) 45 per cento;
categoria b) 20 per cento;
categoria c) 10 per cento;
categoria d) 25 per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà esere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 21.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

2. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controlli, per gli stessi periodi di imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero i componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

3. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica generale dopo il 31 dicembre 1987.

4. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 3 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 20, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

5. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

Capo V

CONTROLLI FORMALI

Art. 22.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi dell'art. 2 comma 4.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonché altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposta e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

Art. 23.

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari sulla base della capacità operativa degli uffici ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso normale presentate nel 1986 e le dichiarazioni annuali presentate nel 1989, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

3. Per gli uffici che dovessero ancora controllare un numero rilevante di segnalazioni di irregolarità relative ad annualità precedenti, i competenti ispettorati compartimentali impartiranno le necessarie direttive perché venga tenuto conto della prevedibile produttività dei controlli, indipendentemente dall'approssimarsi dei termini di decadenza.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2, gli ispettorati compartimentali presenteranno proprie proposte alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per gli uffici che dovessero ancora procedere al controllo formale di un numero rilevante di dichiarazioni con richiesta di rimborso relative ad annualità precedenti, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 24.

1. Ad integrazione dei dati disponibili via terminale, i centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari trasmetteranno periodicamente agli ispettori compartimentali ed agli uffici le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati, anche di carattere qualitativo, dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5921

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 371 al n. 383 relativi alle scuole di specializzazione in «pediatria I», «pediatria II» e «pediatria preventiva e puericultura» sono soppressi e così sostituiti.

Art. 2.

Dopo l'art. 375, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in pediatria (unificata e sostitutiva delle attuali scuole in «pediatria I», «pediatria II» e «pediatria preventiva e puericultura») articolata in tre indirizzi e afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 376. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale-puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 377. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 378. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 379. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 380. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 381. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
immunologia clinica;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia (malattie apparato respiratorio);
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 382. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
embriologia. . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . » 30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50
auxologia . . . . » 30
semeiotica pediatrica e neonatale . . » 50
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica. . . . . ore 40
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive. . . . . » 30
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria . . . . » 40
psicologia. . . . . » 30
chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore . . . . » 15
organizzazione sanitaria. . . . . » 15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia . . . . » 40
cardiologia pediatrica e neonatale. . » 40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 50
gastroenterologia. . . . . » 40
nefrologia e urologia . . . . » 40
pneumologia . . . . » 50
immunologia clinica. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia . . . . » 20
ematologia pediatrica e neonatale. . » 40
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
ginecologia . . . . » 20
neurologia . . . . » 40
oculistica . . . . » 20
odontostomatologia . . . . » 20
oncologia pediatrica. . . . . » 40
ortopedia e traumatologia . . . . . . » 20
otorinolaringoiatria . . . . » 20
psichiatria dell'età evolutiva . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale. . . . . ore 20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 40
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia . . . . » 60
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	ore	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	ore	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 383. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento, nelle seguenti divisioni, reparti, ambulatori e laboratori:

istituti di clinica pediatrica, clinica e biologia dell'età evolutiva, puericultura e patologia neonatale, ospedale per le microcitemie (via Jenner) nonché nelle strutture sanitarie e socio sanitarie del Servizio sanitario nazionale identificate dal consiglio della scuola;

istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 384 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Cagliari, addì 22 settembre 1989

p. *Il rettore:* SORGIA

89A5942

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 novembre 1989, n. 30/89 F.L.

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nel 1989.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali;
A tutte le comunità montane;
Ai prefetti della Repubblica;
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano;
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta;

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti:
— Ufficio controllo atti Ministero dell'interno;
— Sezione enti locali;

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.:
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Al commissario dello Stato nella regione siciliana;
Al rappresentante del Governo nella regione sarda;
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario;
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta;
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione;
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.

§ 1. PREMESSA.

L'attività di investimento degli enti locali per l'anno 1989 è regolata da apposite disposizioni recate dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonché dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Le suddette norme oltre a confermare il sistema di contribuzione erariale per gli investimenti hanno introdotto innovazioni specie in merito alla quantificazione del concorso erariale.

Si ritiene opportuno pertanto fornire i seguenti chiarimenti.

§ 2. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI.

Oltre alla riduzione del concorso erariale la cui illustrazione è rimandata al successivo paragrafo 3, le disposizioni citate nella premessa hanno introdotto l'obbligo di deliberazione del piano finanziario per l'assunzione dei mutui.

Tale adempimento, a carattere obbligatorio, ha il precipuo scopo di accertare preventivamente la capacità dei bilanci degli enti di sostenere le spese derivanti da nuovi investimenti al fine di evitare che tali spese, se non programmate, divengano cause di squilibrio e di indebitamento.

È ovvio, infatti, che la realizzazione di nuove opere determina a carico dei bilanci degli enti locali maggiori spese per la loro gestione aumentate dagli oneri di ammortamento dei mutui contratti per il loro finanziamento, coperti solo in parte dalla contribuzione statale.

È necessario, pertanto, verificare con scrupolosità che gli oneri da sostenere in dipendenza di nuovi investimenti siano compatibili con le risorse degli enti.

Sull'argomento, la Cassa depositi e prestiti, con circolare 1168 del maggio 1989 ha già fornito tutte le istruzioni necessarie per la redazione del piano stesso ai fini dell'accesso al proprio credito.

È ovvio, però, che l'obbligo della redazione del piano è applicabile anche per gli investimenti finanziati da altri istituti.

Di conseguenza, nel produrre il certificato relativo ai mutui contratti nel 1989, gli enti per beneficiare del contributo erariale dovranno allegare un'attestazione a firma del segretario e del ragioniere nella quale dovrà essere attestato che il piano finanziario dimostrante l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento dei mutui per i quali si richiede l'intervento erariale, sia delle maggiori spese di gestione, è stato approvato, citando gli estremi della deliberazione consiliare.

§ 3. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ERARIALE.

Prioritariamente la quantificazione del contributo erariale si estrinseca nella diminuzione del limite massimo capitario che, sulla base della disposizione introdotta dal comma 1 dell'art. 21, per i mutui contratti nell'anno 1989 è il seguente:

per i comuni: il limite massimo accordabile è di L. 7.930 per abitante maggiorato di una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a:

L. 13.000.000 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

L. 15.000.000 per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti;

L. 18.000.000 per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti;

L. 20.000.000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

L. 22.000.000 per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti;

L. 25.000.000 per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti;

per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L. 1.241 per abitante;

per le comunità montane: il limite massimo accordabile è di L. 1.261 per abitante residente in territorio montano.

Per il dato relativo alla popolazione dei comuni e delle province si deve fare riferimento ai dati ISTAT risultanti al 31 dicembre del punultimo anno antecedente quello di contrazione (1987) e per le comunità montane ai dati forniti dall'UNCEM.

Come stabilito per gli anni precedenti anche le quote attribuite per l'anno 1989 e non impegnate possono essere utilizzate solo ed esclusivamente nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. Ne consegue che, nel caso in cui le disponibilità in argomento non verranno utilizzate dall'ente entro il termine sopra previsto, non potranno più essere richieste a copertura di investimenti futuri.

All'interno del limite massimo capitario stabilito per legge viene riconfermato il meccanismo di ricalcolo della rata teorica di ammortamento ma a differenza del passato le nuove norme stabiliscono un sistema differenziato di intervento erariale parametrizzato in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di priorità fissati dal CIPE.

La contribuzione erariale sui mutui contratti nell'anno 1989, pertanto, è commisurata ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse, rispettivamente, del 5, 6 o 7 per cento a seconda degli interventi indicati nelle lettere *a), b)* e *c)* del decreto interministeriale 30 aprile 1989 emanato in attuazione della delibera del CIPE già citata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1989.

Ai fini del calcolo devono essere utilizzati i coefficienti indicati nelle tabelle allegate alla presente circolare.

Come per il passato il contributo erariale viene quantificato sulle singole operazioni di mutuo e viene erogato per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo. Cessa, quindi, con l'estinzione del prestito. In caso di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia dei mutui contratti, cessa contemporaneamente il concorso statale; così come questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della somma mutuata.

Ove il totale delle annualità di ammortamento ricalcolate ai sensi di legge superi il massimo accordabile, il contributo su ogni singolo mutuo verrà ridotto proporzionalmente fino alla concorrenza del plafond di competenza (eventualmente aumentato della parte di massimo accordabile dell'esercizio precedente non utilizzato dall'ente locale).

Si ribadisce, inoltre, a chiarimento dei vari quesiti pervenuti che la parte di massimo accordabile dell'esercizio 1988, non utilizzata, va ad incrementare il plafond di competenza 1989 e, quindi, ai fini dell'intervento erariale è vincolata ai principi ed alle modalità vigenti al momento dell'utilizzo. Non può essere, di conseguenza, considerata al 7,7%, ma sarà invece ricalcolata al 5, 6 o 7%, in relazione alla tipologia dell'opera.

§ 4. REQUISITI DEI MUTUI PER L'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO ERARIALE.

Relativamente alle modalità di accensione dei mutui, nonché ai requisiti essenziali per l'ammissibilità a contributo erariale restano in vigore le disposizioni degli anni precedenti per le quali si richiamano le illustrazioni fornite con le precedenti circolari emanate in materia di mutui. In particolare si richiama quanto già ampiamente illustrato al paragrafo 3 della circolare F.L. 2/88 del 30 gennaio 1988.

Le uniche importanti innovazioni rispetto alle formalità sancite in precedenza sono quelle della durata minima di ammortamento che a partire dai mutui contratti nel 1989 è stata elevata a 10 anni nonché quella che deve trattarsi di mutui *direttamente* contratti per investimento.

Ciò significa che per poter usufruire della contribuzione erariale i mutui devono essere contratti direttamente da comuni, province e comunità montane.

A differenza del passato, quindi, non saranno più rimborsati gli oneri dei mutui contratti da soggetti diversi ed accollati dai suddetti enti.

§ 5. MUTUI PER ENTI CON SITUAZIONI DEBITORIE.

Gli articoli 24 e 25 del decreto-legge 66 che disciplinano le situazioni debitorie degli enti locali sanciscono, tra l'altro, alcune disposizioni in materia di mutui, per cui si ritiene necessario fornire precisazioni e chiarimenti anche per dette situazioni.

5.1. ENTI CON PIANO DI AUTOFINANZIAMENTO DELLE PASSIVITÀ.

Gli enti che in presenza di situazione debitoria adottano le procedure previste dall'art. 24 sono tenuti a finanziare le situazioni deficitarie esclusivamente *con risorse proprie* sia ordinare che straordinarie e, in mancanza di quest'ultime, anche mediante riduzione di spese correnti per la durata massima di 5 anni finanziari.

A tali enti non è assolutamente consentito, in quanto espressamente vietato per legge, contrarre mutui per sanare tali situazioni debitorie. Il divieto vale, ovviamente, anche per i debiti per indennità di esproprio ad eccezione di quelli di cui alla legge n. 458/1988.

Gli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento oltre ai mutui con onere a totale carico dello Stato previsti da speciali disposizioni, possono assumere mutui a carico del proprio bilancio, fino ad un importo massimo di L. 150.000 per abitante di capitale mutuabile annuo, entro i limiti di indebitamento consentiti dalle norme in vigore. La limitazione decorre dalla deliberazione del piano di rateizzazione e si riferisce all'intero importo dei mutui senza alcuna decurtazione, quale che sia il motivo.

5.2. ENTI IN SITUAZIONI DI DISSESTO.

Gli enti che per il proprio risanamento deficitario adottano le procedure previste dall'art. 25, dopo aver definito il fabbisogno finanziario necessario per la copertura dei debiti fuori bilancio e dei disavanzi possono, per la parte non finanziabile con le risorse reperite autonomamente, chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere un mutuo.

Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti, al tasso vigente, ed è ammortizzato in anni venti.

L'onere di ammortamento è a carico dell'ente che ha l'obbligo di destinare a fronte del mutuo, il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso.

Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo in un solo anno.

L'onere di ammortamento di detti mutui beneficierà della contribuzione erariale totale.

Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano, l'assunzione dei mutui per investimenti da parte degli enti soggetti alla procedura prevista dall'art. 25, è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che residua dopo la copertura delle rate di ammortamento dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

§ 6. CERTIFICAZIONE SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1989.

Per attivare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui contratti nell'anno 1989 i comuni, le province e le comunità montane sono tenuti a presentare *entro il termine perentorio del 28 febbraio 1990 apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme all'allegato 2. Si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine.*

Sono esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza in quanto i dati relativi saranno acquisiti direttamente attraverso nastri magnetici forniti dagli stessi istituti.

Per una corretta compilazione del certificato occorre indicare con la massima precisione tutti i dati identificativi di ogni singolo mutuo per i quali si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare F.L. 2/88 del 30 gennaio 1988.

Particolare cura, poi, dovrà essere posta per quanto concerne l'indicazione della rata ricalcolata. All'uopo sono state predisposte tre colonne separate nelle quali, a seconda dei casi, dovrà essere indicato con estrema precisione l'importo ricalcolato ai sensi di legge in relazione alla tipologia dell'opera.

Si avverte che in presenza di mutui plurimi nel caso uno o più oggetti degli stessi rientrino in differenti criteri di priorità e, conseguentemente, siano soggetti a diversa misura di ricalcolo occorrerà conseguentemente, siano soggetti a diversa misura di ricalcolo occorrerà indicare nella parte riservata ai dati che contraddistinguono il mutuo stesso (progressivo, istituto, ecc. fino alla colonna 8) un'unica informazione, mentre nella parte riservata ai dati economici (colonne dal 21 in poi) i dati dovranno essere esposti in modo frazionato secondo la diversa misura dell'intervento erariale.

Infine, nella colonna riservata alla descrizione del mutuo dovrà essere evidenziata con estrema precisione l'opera oggetto dell'investimento per la verifica formale ai fini dell'attribuzione del contributo.

§ 7. VARIAZIONI DI ONERI PER ULTERIORI CONTRIBUZIONI.

Le disposizioni in vigore in materia di mutui prevedono che il contributo statale sugli investimenti debba necessariamente tenere conto di eventuali ulteriori contribuzioni esterne, nonché dei canoni di locazione finalizzati per legge sopravvenuti anche dopo la certificazione originariamente prodotta.

Pertanto, in presenza di tali ipotesi, è necessario effettuare, per i mutui di qualsiasi anno di contrazione, tempestiva segnalazione a questo Ministero utilizzando l'apposito modello conforme all'allegato 3.

La segnalazione deve essere effettuata anche per i mutui assunti con i tre istituti preferenziali con esclusione dei contributi in annualità concessi dallo Stato o dalle regioni direttamente ai citati istituti per costituire in tutto od in parte la garanzia.

§ 8. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI.

Il certificato conforme all'allegato modello deve essere presentato, anche se negativo, alla prefettura della provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro i termini perentori previsti dalla legge.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. È tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.

Il certificato nel formato di cm 42 × cm 29,8 va presentato in un originale e una copia conforme, redatto esclusivamente a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista.

Tutti gli importi devono essere espressi *in migliaia di lire* ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.

All'originale del certificato deve essere acclusa la copia conforme delle deliberazioni di assunzione dei mutui, la copia dei relativi contratti nonché l'attestazione riguardante il piano finanziario e, per le comunità montane, la copia del programma di sviluppo zonale o del programma stralcio che prevede l'opera con gli estremi dell'approvazione regionale.

§ 9. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.

Come per il passato, si ribadisce la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.

Copia della circolare, il modulo del certificato e gli allegati devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in un'apposita riunione di servizio nella quale devono essere illustrate le presenti istruzioni e deve essere dato opportuno rilievo alla necessità di una puntuale osservanza dei termini e modalità.

I certificati devono essere sottoposti ad attento controllo sotto l'aspetto contabile, formale e giuridico verificando in particolare:

che siano debitamente intestati, codificati, sottoscritti, compilati a macchina e muniti del bollo dell'ente, in modo da poter essere sottoposti a sistemi di memorizzazione automatica;

che gli importi siano espressi in migliaia di lire, con troncamento delle ultime tre cifre;

che siano state osservate le istruzioni relative alla contrazione del mutuo, alla deliberazione del piano finanziario ed alla redazione del certificato;

che siano state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione;

che, ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla specifica delle opere plurime.

Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate.

Le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti tassativamente previsti per legge per l'ammissibilità dei mutui al contributo erariale nonché l'esatta quantificazione del contributo ricalcolato in relazione alla tipologia dell'opera.

La liquidazione deve essere disposta per tutti i mutui ammissibili ad esclusione di quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo. Qualora l'importo dell'onere ammissibile a contributo, indicato nel totale complessivo (lettera *c*) della colonna 30 del certificato, tolti i mutui contestati e non ammessi al sostegno erariale, sia superiore all'importo del contributo massimo accordabile risultante dal frontespizio, i mutui contratti con istituti diversi dovranno essere liquidati proporzionalmente al fondo a disposizione degli enti.

L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.

Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero.

Gli originali dei certificati, muniti del bollo d'arrivo e debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1990 con plichi separati, distintamente per:

1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1989;
2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nel 1989;
3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura.

Ciascun plico deve essere riepilogato nell'apposito elenco conforme all'allegato 4.

Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura.

Per gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione.

p. *Il Ministro:* FAUSTI

ALLEGATO 1

DECRETO 31 ottobre 1989.

Modalità per la compilazione del certificato relativo ai mutui contratti nel 1989 dai comuni, dalle province e dalle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, lettera *e)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per l'anno 1989, al finanziamento dei bilanci degli enti locali, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti;

Visto il successivo art. 21, nel quale vengono indicate le modalità e le misure dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1989 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui al citato art. 12, lettera *e)*;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica» con il quale viene disposto che il concorso statale sui mutui in argomento viene determinato — entro il limite massimo della contribuzione erariale spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui al già citato art. 21 — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di priorità fissati con apposita delibera del CIPE;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1989 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che gli elementi relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli itituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

I comuni, le province e le comunità montane per la richiesta del contributo previsto dall'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, devono compilare un certificato conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il certificato deve essere redatto in conformità allo schema approvato, dattiloscritto senza abrasioni o correzioni, e nel formato di cm 42 × cm 29,8.

Art. 3.

Il certificato, in originale e una copia, deve essere trasmesso alla prefettura competente per territorio e, per gli enti della Valle d'Aosta, alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, entro il termine perentorio a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990.

Il timbro postale fa fede della data di trasmissione del documento.

Roma, addì 31 ottobre 1989

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 2

COMUNE DI .... (PROV. DI ....)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ....
COMUNITA' MONTANA DI ....
(PROV. DI ....)

CERTIFICATO

Sui mutui contratti nel 1989 (artt. 12 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66)

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

CODICE ENTE

REGIONE		PROVINCIA			COMUNE			

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....

Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di £. ....
.... lì ....

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ( ) ....

IL PREFETTO ( ) ....

EVENTUALE RESIDUO DELL'ANNO 1988 £. ....

CONTRIBUTO MASSIMO ACCORDABILE PER L'ANNO 1989 (art. 21 lettere b), c) e d) del D.L. 66/1989) * £. .... Disponibilità totale £. ....

RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 1989
(Totale complessivo di cui alla lettera e), colonna 30 del certificato). £. ....

Eventuale quota residua £. ....

* Comuni (£. 7.930 x numero di abitanti secondo i dati al 31 dicembre del 1987, rilevati dall'ISTAT + quota fissa per i soli enti con popolazione inferiore a 20.000 ab.)

Province (£. 1.241 x numero di abitanti secondo i dati al 31 dicembre del 1987, rilevati dall'ISTAT)

Comunità Montane (£. 1.261 x numero di abitanti residenti in territorio montano secondo i dati al 31 dicembre del 1987, comunicati dall'U.N.C.E.M.)

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

IL SINDACO (o il PRESIDENTE)
(Sig. ....)

Pag. 1

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1990		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL			CONTRIBUTO AMMISSIBILE (2)
					INIZIO ANNO	TERMINE ANNO	NUMERO ANNI		INTERESSI (1)	CAPITALE			5%	6%	7%	
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	28	29	30
		Mutui contratti nel 1989 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di previdenza.														
		TOTALI A RIPORTARE									—					

1) Esclusi interessi di preammortamento.
2) Nella colonna 30 va indicato l'importo delle colonne 27 o 28 o 29 ovvero se inferiore, quello della colonna 26.

Pag 2

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO INIZIO ANNO	TERMINE ANNO	NUMERO ANNI	IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1990 INTERESSI (1)	CAPITALE	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL 5%	6%	7%	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (2)
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	28	29	30
SEGUE:																
		RIPORTO														
A) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti diversi																
B) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.																
C) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza																
D) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo																
E) TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C + D)																

NOTE:
1) Esclusi interessi di preammortamento.
2) Nella colonna 30 va indicato l'importo delle colonne 27 o 28 o 29 ovvero se inferiore, quello della colonna 26

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità prescritte dall'articolo 22 del D.L. 66/1989

IL RAGIONIERE (Sig. .. ..)

IL SEGRETARIO (Sig . ...)

IL SINDACO (o il PRESIDENTE) (Sig. ....)

ALLEGATO 3

COMUNE DI .... (PROV. ....)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUZIONI ESTERNE
O CANONI FINALIZZATI PER LEGGE

ANNO CONTRAZIONE	PROGRESSIVO MUTUO (1)	CODICE ISTITUTO MUTUANTE (2)	IMPORTO MUTUO	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI O CANONI DI LOCAZIONE

.... lì ....

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

(1) indicare:
- il numero progressivo del mutuo segnalato nel certificato, per i mutui contratti con gli istituti diversi;
- la posizione per i mutui Cassa depositi e prestiti;
- il puolo per i mutui del Credito Sportivo e Istituti di Previdenza.

(2) indicare per i mutui contratti con gli istituti privati le codifiche come da elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 1988:
- codice 00010 per la Cassa depositi e prestiti;
- codice 00020 per gli Istituti di previdenza;
- codice 00030 per il Credito Sportivo.

ALLEGATO 4

PREFETTURA DI .... , li ....

allegato alla lettera

n. . . . . . del ....

ELENCO DEI CERTIFICATI PRODOTTI DAGLI ENTI LOCALI
(da inviare in duplice copia separatamente per tipo di ente e per tipo di certificato)

A) Tipo di certificato (1) (2):

Tipo di certificato	anno	ente
01 bilancio preventivo		
02 conto consuntivo		
03 legge occupazione giovanile		
04 assistenza grandi invalidi del lavoro		
05 assistenza gente di mare		
06 copertura costi servizi a domanda individuale		
07 copertura costi servizio acquedotti		
08 copertura costi serv. smaltimento rifiuti solidi urbani		
09 mutui		

B) Enti che hanno trasmesso il certificato:

certificati n. |____|

N. CODICE	DENOMINAZIONE ENTE	V (3)	N. CODICE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

Il Direttore del III Settore

(1) utilizzare il modello per un solo tipo di certificato;
(2) nella casella ente indicare di quale ente trattasi: P = provincia, C = comune, CM = comunità montana, CO = consorzio, AM = azienda municipalizzata;
(3) colonna riservata al Ministero dell'Interno.

ALLEGATO 5

Coefficiente di determinazione dell'annualità di ammortamento di un prestito di L. 1 al tasso 5 per cento per il numero di anni di durata indicata

n. anni	Coefficienti	n. anni	Coefficienti
10	0,12950458	22	0,07597051
11	0,12038889	23	0,07413682
12	0,11282541	24	0,07247090
13	0,10645577	25	0,07095246
14	0,10102397	26	0,06956432
15	0,09634229	27	0,06829186
16	0,09226991	28	0,06712253
17	0,08869914	29	0,06604551
18	0,08554622	30	0,06505144
19	0,08274501	35	0,06107171
20	0,08024259	40	0,05827816
21	0,07799611		

Coefficiente di determinazione dell'annualità di ammortamento di un prestito di L. 1 al tasso 6 per cento per il numero di anni di durata indicata

n. anni	Coefficienti	n. anni	Coefficienti
10	0,13586796	22	0,08304557
11	0,12679294	23	0,08127848
12	0,11927703	24	0,07967901
13	0,11296011	25	0,07822672
14	0,10758491	26	0,07690435
15	0,10296276	27	0,07569717
16	0,09895214	28	0,07459255
17	0,09544480	29	0,07357961
18	0,09235654	30	0,07264891
19	0,08962086	35	0,06897386
20	0,08718456	40	0,06646154
21	0,08500455		

Coefficiente di determinazione dell'annualità di ammortamento di un prestito di L. 1 al tasso 7 per cento per il numero di anni di durata indicata

n. anni	Coefficienti	n. anni	Coefficienti
10	0,14237750	22	0,09040577
11	0,13335690	23	0,08871393
12	0,12590199	24	0,08718902
13	0,11965085	25	0,08581052
14	0,11434494	26	0,08456103
15	0,10979462	27	0,08342573
16	0,10585765	28	0,08239193
17	0,10242519	29	0,08144865
18	0,09941260	30	0,08058640
19	0,09675301	35	0,07723396
20	0,09439293	40	0,07500914
21	0,09228900		

89A5913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 è stato revocato il decreto ministeriale 24 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1989, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Rajani Pierlevino alla sede di Catanzaro.

89A5929

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/5164 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Salento è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 131.160.440 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 138.897.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Volpe Donato e Merola Michele.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5169 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pollena Trocchia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 619.666.640 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 657.541.000 iscritto a ruolo a nome della ditta «TO.MA.FER. S.a.s. di Toscano Santolo e C.».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5235 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sant'Antioco è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.056.667.760 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.322.475.666 iscritto a ruolo a nome del contribuente Basciu Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cagliari darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5239 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Palma Campania è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.058.214.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.125.760.000 iscritto a ruolo a nome della ditta «Trasporti spedizioni la Palmese di Sorrentino e Finetti e C. S.n.c.».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5276 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cirecello è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 153.297.860 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 164.324.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Barone Giuseppe e Zaccari Nicola.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5463-5464 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Monteroni di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.428.286.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.583.283.666 iscritto a ruolo a nome di Quarta Enzo e Panigoni Sergio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A5886

MINISTERO DEL TESORO

N. 247

Corso dei cambi del 22 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281,250	1281,250	1281,50	1281,250	1281,250	1281,25	1281 —	1281,250	1281,250	1281,25
E.C.U.	1516,500	1516,500	1520 —	1516,500	1516,500	1516,50	1516,250	1516,500	1516,500	1516,50
Marco tedesco	747,100	747,100	746,75	747,100	747,100	747,100	747,400	747,100	747,100	747,10
Franco francese	218,780	218,780	219,50	218,780	218,780	218,780	218,800	218,780	218,780	218,78
Lira sterlina	2079,700	2079,700	2074,75	2079,700	2079,70	2079,70	2073,700	2079,700	2079,700	2079,70
Fiorino olandese	663,210	663,210	663 —	663,210	663,210	663,21	663,210	663,210	663,210	663,20
Franco belga	35,625	35,625	35,58	35,625	35,625	35,625	35,600	35,625	35,625	35,63
Peseta spagnola	11,597	11,597	11,62	11,597	11,597	11,597	11,569	11,597	11,597	11,59
Corona danese	192,510	192,510	192,50	192,510	192,510	192,510	192,540	192,510	192,510	192,51
Lira irlandese	1974,500	1974,500	1974 —	1974,500	1974,50	1974,50	1974,320	1974,500	1974,500	—
Dracma greca	8,099	8,099	8,04	8,099	8,099	8,099	8,130	8,099	8,099	—
Escudo portoghese	8,465	8,465	8,50	8,465	8,465	8,465	8,550	8,465	8,465	8,46
Dollaro canadese	1109 —	1109 —	1106 —	1109 —	1109 —	1109 —	1108,900	1109 —	1109 —	1109 —
Yen giapponese	8,915	8,915	8,95	8,915	8,915	8,915	8,927	8,915	8,915	8,92
Franco svizzero	825 —	825 —	829,65	825 —	825 —	825 —	824 —	825 —	825 —	825 —
Scellino austriaco	106,300	106,300	106,30	106,300	106,300	106,300	106,250	106,300	106,300	106,30
Corona norvegese	192,200	192,200	193,75	192,200	192,200	192,200	192 —	192,200	192,200	192,20
Corona svedese	205,500	205,500	206 —	205,500	205,500	205,50	205,500	205,500	205,500	205,50
Marco finlandese	317 —	317 —	315 —	317 —	317 —	317 —	316 —	317 —	317 —	—
Dollaro australiano	1016 —	1016 —	1010 —	1016 —	1016 —	1016 —	1012 —	1016 —	1016 —	1016 —

Media dei titoli del 22 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,750
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,225
» » » 22- 6-1987/91	91,075
» » » 18- 3-1987/94	73,100
» » » 21- 4-1987/94	72,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,150
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,650
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	100,125
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	100,125
» » » » 1- 1-1984/91	101,275
» » » » 17- 1-1986/91	100,225
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 18- 2-1986/91	99,650
» » » » 1- 3-1984/91	100,325
» » » » 18- 3-1986/91	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,450
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,100
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,975
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,150
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,175
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,225
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,325
»	»	»	»	1- 2-1985/92	99,300
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,750
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,525
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,850
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,400
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,425
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,225
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,475
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,225
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,875
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,925
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,575
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,475
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,750
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,475
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,150
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,675
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,400
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96,850
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,175
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,250
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,575
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93,450
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,325
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,825
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,775
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,675
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,225
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,975
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	96,775
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94,700
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94,175
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,325
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,325
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,400
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,225
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,375
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,100
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,100
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,600
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,125
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,825

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	99,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	99,300
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,200
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,325
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,150
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,275
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,100
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,350
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,600
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,700
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,125
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,125
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,975
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,500
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,500
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,100
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,200
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,100
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,900
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,075
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,850
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,425
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,850
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,875
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,750
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,050
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,775
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,750
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991	96,925
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,475
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,375
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,975
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,550
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,250
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,575
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,375
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	95,500
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	95,875
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,225
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,450

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,875
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	101,050
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,775
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,200
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,025
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,600
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,750
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,325
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,225
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,750
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	87,450
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M22129

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1989, registro n. 29 Difesa, foglio 172, è stata sanzionata la croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di Pinetti Umberto, nato a Reggio Emilia il 9 giugno 1913, artigliere dell'8° rgt. art. Div. f. «Pasubio» Fronte del Don, con la seguente motivazione: «Conduttore di automezzi di una batteria divisionale assegnata a una colonna motorizzata lanciata alla rottura di un accerchiamento, durante una sosta, unitamente ad altri animosi, sventava arditamente un attacco di partigiani all'autocarreggio». — (Fronte del Don) Petrowskij, 26 dicembre 1942.

89A5931

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Chatillon e Courmayeur

Con decreto interministeriale n. 437 in data 18 luglio 1989, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono di tiro a segno nazionale», sito nel comune di Chatillon (Aosta), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 6980, foglio n. 37, particella 50 ed alla partita catastale n. 1, foglio n. 37, particelle 278 e 334 del nuovo catasto terreni e alla partita catastale n. 535, foglio n. 37, particelle 278 e 302 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 650.

Con decreto interministeriale n. 438 in data 18 luglio 1989, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Casermetta Allee Blanche», sito nel comune di Courmayeur (Aosta), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 5196, foglio n. 85, particella 17 del nuovo catasto terreni ed alla partita catastale n. 559, foglio n. 85, particella 15 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 1.975.

89A5930

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «C & Pi S.r.l.», con sede in Brolo (Messina), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Maico revisioni S.a.s. di Masserdotti Osvaldo & C.», con sede in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revi Audit International S.r.l. », con sede in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A5946

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti l'iscrizione e la cancellazione di alcune associazioni nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1989 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Asso-Daunia - Associazione produttori ortofrutticoli della Daunia», con sede in Foggia, via Onorato, 68, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 154 dell'elenco nazionale delle organizzzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1989 l' «A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria», con sede in Cosenza, via Milelli, 23, è stata cancellata dal n. 99 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione, l' «A.C.O.» perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato, ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 17 maggio 1982.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1989 l' «A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli», con sede in Crotone, traversa Firenze, 5 (Catanzaro), è stata cancellata dal n. 120 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione, l' «A.R.P.O.» perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato, ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 20 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1989 la «Netapro», con sede in località Topanello di Rocca di Neto (Catanzaro), è stata cancellata dal n. 141 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione, la «Netapro» perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato, ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 13 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1989 l'«A.I.P.P. - Associazione intercomunale produttori di pomodori ed ortofrutticoli», con sede in Crotone (Catanzaro) in località Passovecchio, s.s. n. 106, km 249, è stata cancellata dal n. 73 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione, l'«A.I.P.P.» perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato, ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 3 marzo 1978.

89A5945

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1990 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio 1989-dicembre 1989:

cedola n. 10 del prestito obbligazionario 1985-1992 indicizzato nella misura del 5,45%;

cedola n. 1 del prestito obbligazionario 1989-1999 indicizzato nella misura 5,862% netto.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Prestito obbligazionario 1985-1992 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di ottobre e novembre 1989, è risultato pari al 12,160;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1989, è risultato pari all'11,585;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'11,776 equivalente al tasso semestrale del 5,70%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1990-giugno 1990, scadenza 1° luglio 1990, cedola n. 11, un interesse del 5,70%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per l'undicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale dell'undicesima cedola (0,57%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (5,6%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 6,170%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1989-1999 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1989 è risultato pari al 12,963;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1989, è risultato pari al 13,485;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 13,224 equivalente al tasso semestrale del 6,41%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1990-giugno 1990, scadenza 1° luglio 1990, cedola n. 2, un interesse lordo del 6, 85% pari ad un rendimento del 5,9938% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

89A5947

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1989 recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A. relativi all'anno 1989 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1989).

La quarta facciata della copia per il servizio meccanografico e la quarta facciata della copia per il contribuente del modello IVA 11 (regime normale) allegato al decreto ministeriale indicato in epigrafe, riprodotte, rispettivamente, alle pagine 12 e 20 del sopraindicato supplemento ordinario, sono entrambe così sostituite dalla seguente:

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

	RISULTANZE DEI REGISTRI CONTABILI		ESTREMI DEL VERSAMENTO		
	IVA A CREDITO	IVA DA VERSARE	GIORNO MESE ANNO	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.
	LIQUIDAZIONI MENSILI				
H1	.000	000			
H2	.000	.000			
H3	.000	.000			
H4	.000	.000			
H5	.000	.000			
H6	.000	.000			
H7	.000	.000			
H8	.000	.000			
H9	.000	.000			
H10	.000	.000			
H11	.000	.000			
H12	.000	.000			
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI				
[illegible]	.000	.000			
[illegible]	.000	.000			
[illegible]	.000	.000			

QUADRO S - OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA

	OPERAZIONI EFFETTUATE	NUMERO	IMPORTO
S1	Art. 2, comma terzo: lettera c)		.000
S2	lettera g)		.000
S3	lettera h)		.000
S4	Art. 3, comma quarto: lettera a)		.000
S5	lettera e)		.000
S6	lettera g)		.000
S7	Operazioni di cui all'art. 4, ultimo comma		.000
S8	TOTALE delle operazioni non soggette all'imposta		.000

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

Barrare la relativa casella:

Elenco clienti 1 ☐

Elenco fornitori 2 ☐

Prospetto semestrale delle operazioni non imponibili (Mod. IVA 98 bis) 4 ☐

Elenco clienti Art. 1 D.L. 29-12-83 n. 746 5 ☐

Elenco fornitori Art. 1 D.L. 29-12-83 n. 746 6 ☐

Indicare il numero di: Ordinativi, Fatture, Bollette doganali, Note di consegna [ ] 7

QUADRI COMPILATI

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

L1	IVA sulle operazioni imponibili (cod. E30 ovvero cod. G27)	.000
L2	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38 bis, comma 3)	.000
L2 bis	IVA relativa agli acquisti di cui all'art. 17, comma 3, e alle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e)	.000
L4	TOTALE IVA A DEBITO (cod. L1 + cod. L2 + cod. L2 bis)	.000
L5	IVA ammessa in detrazione (cod. F19 o cod. B19 ovvero cod. P9)	.000
L6	Credito risultante dalla dichiarazione 1988 non richiesto a rimborso	.000
L6 bis	Credito risultante dalla revoca del rimborso accelerato richiesto con la dichiarazione 1988	.000
L7	Versamenti periodici eseguiti mediante delega ad istituti e aziende di credito	.000
L7 bis	Versamenti integrativi eseguiti direttamente all'ufficio	.000
L8	Ulteriore detrazione di cui ai codd. A21, A22 e A23	.000
L9	TOTALE DELLE DETRAZIONI (somma dei codici da L5 a L8)	.000

VERSAMENTO (da compilare se l'importo del cod. L4 è maggiore dell'importo del cod. L9)

L10	IVA DA VERSARE (cod. L4 — cod. L9)	.000

ESTREMI DEL RELATIVO VERSAMENTO	GIORNO MESE ANNO	COD. AZIENDA	COD. DIPENDENZA

CREDITO (da compilare se l'importo del cod. L9 è maggiore dell'importo del cod. L4)

L12	CREDITO D'IMPOSTA (cod. L9 — cod. L4) da computare in detrazione nell'anno successivo	.000

QUADRO T

	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
T1	Interamente nella CEE	.000	.000
T2	Interamente fuori CEE	.000	.000
T3	Misti	.000	.000
T4	TOTALE codd. (T1 + T2 + T3)	.000	.000
T5	Ripartire i costi misti per la parte CEE		.000
T6	per la parte fuori CEE		.000
T7	Percentuale dei costi misti codd. [(T5 : T3) × 100] applicata ai corrispettivi misti di cod. T3 [ ] %		.000
T8	Ammontare dei corrispettivi imponibili (cod. T1 + cod. T7)		.000
T9	Ammontare dei costi deducibili (cod. T1 + cod. T5)		.000
T10	Credito di costo dell'anno precedente		.000
T11	Base imponibile lorda codd. [T8 — (T9 + T10)] ovvero		.000
T12	Credito di costo codd. [(T9 + T10) — T8]		.000
T13	Base imponibile netta		.000

DOCUMENTI EMESSI (da non allegare alla dichiarazione)

Indicare il numero di:

Ricevute fiscali [ ] 12

Fatture [ ] 13

89A5916

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***